

## Decreto ministeriale 13 giugno 1994

### *Ricognizione e riassunzione delle aliquote delle tasse da applicarsi sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti dello Stato*

(in GU n.233 del 5 ottobre 1994)

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze:

Vista la legge 28 gennaio 1994, n.84<sup>1</sup>, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il comma 4 dell'art.28 della stessa legge, il quale stabilisce che il gettito delle tasse e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'art.2 del decreto-legge 18 febbraio 1974, n.47<sup>2</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, è acquisito a partire dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato;

Visto il comma 6 dello stesso art.28, il quale stabilisce, al primo paragrafo, che la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82<sup>3</sup> e successive modificazioni ed integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Visto il medesimo comma 6 dell'art.28, il quale stabilisce, al secondo paragrafo, che per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82 e successive modificazioni ed integrazioni, affluisce al bilancio dello Stato;

Visto il comma 7 del medesimo art.28, il quale stabilisce che, fino all'anno successivo al completamento dei pagamenti di cui al comma 1 dello stesso art.28, il 50% del gettito della tassa prevista dal comma 6 riscossa nei porti sedi di autorità portuali affluisce al bilancio dello Stato;

Visto l'art.23, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n.134<sup>4</sup>, il quale stabilisce il differimento al 1° luglio 1994 del termine previsto dal comma 6 dell'art.28 della legge 28 gennaio 1984, n.84, e che la tassa ivi indicata si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974<sup>5</sup>, nella misura attualmente vigente;

Visto l'art.2 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n.100, reiterato con decreto-legge 14 aprile 1994, n.231<sup>6</sup>, che ha differito al 31 dicembre 1994 il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'art.28, comma 4, della legge n.84/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974 che ha stabilito la misura della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate entro i limiti di cui all'art.2, comma 1, del decreto-legge n.47/1974, convertito dalla legge n.117/1974, e della tassa portuale, istituita con legge n.82/1963, e richiamata dal secondo e quarto comma del predetto decreto-legge n.47/1974;

Visto il capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, convertito dalla legge n.117/1974;

Vista la legge 5 maggio 1976, n.355<sup>7</sup>, con la quale è stata estesa la tassa portuale di cui al capo III del titolo II della legge n.82/1963 ai porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977<sup>8</sup>, con il quale sono state determinate le aliquote della tassa portuale estesa ai suddetti porti;

Visto l'art.6 del decreto-legge n.546/1981<sup>9</sup>, convertito dalla legge n.692/1981, che ha raddoppiato la misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'art.2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, convertito in legge 16 aprile 1974, n.117;

Visto il comma 1 dell'art.3 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69<sup>10</sup>, convertito nella legge 13 maggio 1988, n.153, che ha aumentato del 50%, rispetto a quanto fissato dall'art.6 della legge n.692/1981 di conversione del decreto-legge n.546/1981, la misura della tassa prevista dal primo comma dell'art.2 del decreto-legge n.47/1974;

Visto l'art.7 della legge 6 agosto 1991, n.255<sup>11</sup>, il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.82 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione della tassa di stazionamento, sono aumentati nella misura del 150%;

<sup>1</sup> Legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" (GU n.28 del 04.02.1994).

<sup>2</sup> DL 28 febbraio 1974, n.47 "Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima" conv. in legge 16 aprile 1974, n.117.

<sup>3</sup> Legge 9 febbraio 1963, n.82 "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi".

<sup>4</sup> Il DL 1994, n.134 "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (GU n.48 del 28.02.1994) non è stato convertito in legge.

<sup>5</sup> DPR 13 marzo 1974 "Determinazione della misura della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via marittima".

<sup>6</sup> Il DL 14 aprile 1994, n.231 non è stato convertito in legge.

<sup>7</sup> Legge 5 maggio 1976, n.355 "Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali".

<sup>8</sup> DPR 12 maggio 1977 "Determinazione della tassa prevista dalla legge 5 maggio 1976, n.355, che ha esteso alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina alcuni benefici previsti per gli enti portuali (GU n.270 del 04.10.1977).

<sup>9</sup> DL 2 ottobre 1981, n.546 "Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali" (GU n.272 del 3 ottobre 1981) conv. in legge 1° dicembre 1981, n.692 (GU n.331 del 2 dicembre 1981).

<sup>10</sup> DL 13 marzo 1988, n.69 "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti" conv. in legge 13 maggio 1988, n.153.

<sup>11</sup> Legge 6 agosto 1991, n.255 "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto".

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione e riassunzione delle aliquote delle tasse da applicarsi sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti dello Stato a seguito del succedersi dei provvedimenti normativi richiamati;

Decreta:

Art.1 Tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate

Le aliquote per tonnellata metrica della tassa erariale, di cui all'art.2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, convertito dalla legge n.117/1974 e ai successivi provvedimenti citati in premessa, riscossa sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti dello Stato sono le seguenti:

Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda	L. 75
Materiali da costruzione muraria	L. 112,5
Cereali	L. 187,5
Altre merci	L. 375

Art.2 Tassa portuale

Le aliquote, per tonnellata metrica, della tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate, di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82 e successive modificazioni ed integrazioni, riscossa in tutti i porti dello Stato, sono le seguenti:

Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda	L. 75
Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda	L. 175
Cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi	L. 450
Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	L. 900
Altre merci	L. 600

Articolo 3

Restano ferme le aliquote della tassa erariale e della tassa portuale previste dalla normativa vigente per il traffico di cabotaggio e per il porto di Trieste.

Articolo 4

A partire dal 1° gennaio 1995 le somme riscosse a titolo di tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate in tutti i porti dello Stato sono acquisite interamente al bilancio dello Stato.

A partire dal 1° luglio 1994 le somme riscosse a titolo di tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti ove non è stata istituita l'autorità portuale sono acquisite interamente al bilancio dello Stato. Le somme incassate, al medesimo titolo, nei porti sedi di autorità portuale sono versate per il 50% allo Stato e per il restante 50% alla stessa autorità portuale fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti indicati al comma 1 dell'art.28 della legge 18 gennaio 1994, n.84<sup>12</sup>.

Roma, 13 giugno 1994

f.to: Fiori

<sup>12</sup> Si riporta il testo del c.1, dell'art.28, della legge n.84/1994, come sostituito dal comma 4, Art.11 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (s.o. n.227 alla GU n.302 del 27.12.1999): "Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento."